

Tribunale di Mantova, 7 marzo 2013.
Presidente: Villani. Estensore: Laura De Simone.

Omissis

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 9.7.2012 B. Andrea, amministratore unico e socio accomandatario della società Antonio B. di B. Andrea & C. S.a.s., con sede in Motteggiana (MN), Strada Provinciale n.12, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato con cessione dei beni ai creditori, messa a disposizione della procedura di un immobile di proprietà di B. Andrea e apporto di nuova finanza da parte del socio A. Anna;

osservato che la proposta, tenuto conto della modifica apportata dal proponente in data 3.10.2012, prevede l'intero soddisfacimento dei creditori privilegiati e la suddivisione dei creditori chirografari in 5 classi con previsione di trattamenti differenziati:

Classe I – istituti di credito chirografari con soddisfazione nella percentuale prevista del 20,94%, entro il 31.12.2014;

Classe II – istituti di credito con garanzia reale su bene del socio accomandatario con soddisfazione nella percentuale prevista del 3,91 %, entro il 31.12.2014;

Classe III – fornitori con soddisfazione nella percentuale prevista del 2%, entro il 31.12.2014;

Classe IV – privilegiati - accessori al chirografo (IVA di artigiani, professionisti e agenti, nonché sanzioni e interessi di natura chirografaria di Enti con soddisfazione nella percentuale prevista del 5%, entro il 31.12.2014;

Classe V – socio accomandante con soddisfazione nella percentuale prevista dello 0,10%, entro il 31.12.2014;

atteso che questo Tribunale con decreto depositato in data 23.8.2012, ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott. S. P. e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 3.10.2012, poi rinviata al 7.11.2012;

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che in ordine alla proposta finale il Commissario Giudiziale ha espresso nella relazione ai sensi dell'art.172 l.f. una valutazione favorevole di fattibilità del piano concordatario, seppure ha esposto che i flussi previsti potrebbero non essere sostenibili nella misura indicata nel piano in ragione dell'alea e dei tempi del contenzioso tributario e dell'incasso del credito IVA;

considerato che in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale le maggioranze prescritte dal testo dell'art.177 l.f. sono state raggiunte, essendo stato raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto nonché la maggioranza delle classi;

osservato che l'Antonio B. di B. Andrea & C. S.a.s. si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

rilevato che S. S.p.A. (creditore dissenziente in classe dissenziente) si è costituita in giudizio, opponendosi all'omologa del concordato, eccependo: 1) la scorrettezza dei criteri di formazione delle classi, non sussistendo ragioni distintive tra il credito delle banche inserite nella prima classe e quello dei fornitori inseriti nella terza; 2) l'inammissibilità del voto del creditore accomandante, padre dell'accomandatario; 3) l'inammissibilità del voto di Banca Popolare di Mantova in quanto creditore completamente garantito da terzi; 4) dubbi sulla realizzabilità del piano;

considerato che altresì Coven S.p.A. (creditore dissenziente in classe dissenziente) si è costituita in giudizio, opponendosi all'omologa del concordato, eccependo: a) l'illegittima formazione della classe costituita dal creditore Rodolfo B. e necessità di esclusione del diritto di voto del medesimo; b) il condizionamento del voto degli altri creditori derivante dalla presenza in classe V del creditore Rodolfo B. con possibilità di voto; c) l'artificiosa formazione delle classi non sussistendo un interesse disomogeneo tra le banche chirografarie ed i fornitori; d) la maggior convenienza per la Coven S.p.A. della soluzione fallimentare, anche in considerazione dell'attività gestoria e di direzione degli affari sociali della società in accomandita semplice posta in essere dall'accomandante B. Rodolfo che nel fallimento potrebbe comportare la

responsabilità illimitata del medesimo e la conseguente fallibilità;
valutato che il Collegio è chiamato in primo luogo a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;
confermata la sussistenza in capo a Antonio B. di B. Andrea & C. S.a.s. della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;
verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;
accertato il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art.177 l.f.;
rilevato che il Collegio valuta infondate le eccezioni sollevate dagli oppositori in quanto:
A) la scelta di effettuare una suddivisione dei creditori in classi è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore proponente il concordato e il sindacato del Tribunale deve limitarsi a verificare la presenza di omogeneità (per posizione giuridica e/o interesse economico) tra i creditori inseriti nella medesima classe, affinché il voto espresso a maggioranza sia il più possibile genuino, evitando che il voto delle singole classi possa essere inquinato dalla posizione peculiare di taluno dei creditori.
Nella specie riconferma il Collegio che i raggruppamenti operati dall'istante appaiono rispettosi della previsione dell'art.160 I co. lett.c) l.f.. In particolare la suddivisione contestata tra istituti bancari e fornitori, contrariamente a quanto assume il creditore S. S.p.A., risulta del tutto ammissibile, oltre che riconosciuta da consolidata giurisprudenza di merito (solo a titolo esemplificativo Trib.Monza 7.4.2009; Trib.Roma 20.4.2010, Trib.Milano 19.7.2011, tutte in www.ilcaso.it), essendo differente e meritevole di valorizzazione la posizione soggettiva di chi eroga credito rispetto ai fornitori di beni e servizi, differenziandosi sia per struttura imprenditoriale che per diversa capacità di sopportare un differimento nei pagamenti oltre che, di regola, per dimensione dei crediti;
B) contestano entrambi gli oppositori la costituzione della classe V, votante, costituita

dal solo socio accomandante, quale creditore della società, quand'anche padre del socio accomandatario della Antonio B. di B. Andrea & C. S.a.s.. Rileva il Collegio la correttezza del classamento, posto che sicuramente l'accomandante della società è portatore di un interesse economico rispetto all'approvazione del concordato differente da quello degli altri creditori e quindi è indispensabile che il suo voto sia espresso separatamente, mediante l'isolamento in un'apposita classe. Quanto il computo di questo creditore nelle maggioranze - circostanza che nella specie ha scarsa rilevanza pratica atteso che il concordato anche a prescindere dal voto di questo creditore e dalla sua presenza nel monte crediti risultato votato dalla maggioranza dei crediti e delle classi - deve rilevarsi che la previsione dell'art. 177 ul.co. l.f. costituisce norma eccezionale (ai sensi dell'art.14 delle preleggi trattandosi di norma che fa eccezione a regole generali - essendo il diritto di voto dei creditori sulla proposta concordataria la regola), soggetta ad interpretazione restrittiva, non suscettibile di interpretazione analogica (nello stesso senso Tribunale di Reggio Emilia 1 marzo 2007 in www.ilcaso.it). Conseguentemente non può estendersi l'esclusione dal voto prevista per i parenti dell'imprenditore, inteso come persona fisica, ai parenti del socio accomandatario della B. S.n.c., in considerazione della diversa soggettività giuridica della società rispetto all'accomandatario. La norma si limita ad escludere il voto del creditore in caso di parentela con l'imprenditore, e non può trovare quindi applicazione quando l'imprenditore è una società, sia essa di capitali o anche di persone, se si considera che il concordato resta riferito alla società e non ai soci, ai quali gli effetti sono semplicemente estesi ex art.184 II co.l.f.;

C) eccepisce S. S.p.A. che la Banca Popolare di Mantova, collocata in classe II, non avrebbe dovuto votare in quanto assistita da garanzie reali esterne. Ritiene viceversa il Tribunale che sia corretto l'inserimento nella classe II della Banca Popolare di Mantova in quanto unico creditore assistito da garanzie esterne capienti, essendo evidente che la possibilità ulteriore di soddisfo delle ragioni creditorie di questo istituto di credito all'esterno della procedura lo

pone in situazione economica disomogenea rispetto agli altri creditori bancari, potendo persino essergli indifferente l'approvazione del concordato. Non è dato comprendere per quale ragione detto creditore, nella prospettiva di S. S.p.A., non avrebbe dovuto essere legittimato al voto, posto che non è discussa l'esistenza del suo credito, chirografario, nei confronti della B. S.n.c., e dovendo ex art.160 I co. lett.c) l.f. il differente interesse economico essere evidenziato solo mediante costituzione di apposita classe, come nella specie è avvenuto;

D) afferma l'opponente Coven S.p.A. che la presenza della classe V con modestissimo soddisfo avrebbe influenzato il voto delle altre classi inducendo a rassegnazione gli altri creditori e incidendo sulla genuinità del consenso. In merito si ribadisce che la suddivisione dei creditori in classi e l'attribuzione di trattamenti differenziati ai creditori appartenenti a classi diverse costituisce un diritto dell'imprenditore, ed il suo esercizio, se si svolge nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, non incide sulla regolare manifestazione della volontà dei creditori, vista la facoltà riconosciuta a ciascuno di votare sfavorevolmente e comunque di opporsi all'omologazione del concordato;

E) quanto ai dubbi sollevati circa la fattibilità economica del piano, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, 23 gennaio 2013, n. 1521, deve affermarsi che il giudizio pertiene esclusivamente ai creditori, non discutendosi nel caso in esame dell'assoluta impossibilità di realizzazione del piano ma unicamente dell'opinabile giudizio prognostico circa la realizzabilità in concreto dell'attivo prospettato, e i creditori nel presente concordato sono stati informati - oltre che dal proponente anche dal Commissario giudiziale - delle modalità di realizzo dell'attivo concordatario e delle incertezze in ordine al realizzo dei crediti erariali ed hanno comunque votato con ampia maggioranza in senso favorevole al concordato;

F) con riguardo infine alla contestata convenienza della proposta concordataria per l'opponente Coven S.p.A. - inserito nella classe III dei fornitori - rispetto all'alternativa fallimentare, deve rilevarsi che mentre allo stato sono certi gli apporti di terzi al

concordato e l'offerta di acquisto dell'azienda per un valore significativo, che verrebbero meno nel fallimento, nessun elemento di riscontro è stato fornito dagli oppositori circa lo scenario alternativo prospettato di fallibilità anche del socio accomandante B. Andrea per essersi ingerito nella gestione della società e neppure circa la titolarità in capo a questi di beni in misura tale da rendere il fallimento della società e di tutti i soci maggiormente remunerativo per gli oppositori rispetto al concordato che si avvantaggia di apporti esterni e di una proposta d'acquisto d'azienda condizionata all'omologa del concordato;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

osservato che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un Liquidatore giudiziale che il proponente il concordato ha già designato nella persona dell'avv.A. B. , per cui il Collegio è vincolato alla scelta operata dalla società proponente, essendo dalla legge attribuito in primis al proponente il concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria (v. art.182 l.f. "se il concordato... non dispone diversamente");

considerato che il professionista indicato è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore, richiamati dall'art. 182 l.f. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011);

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

Banca Popolare di Milano

Società San Marco S.r.l.

Università degli Studi di Milano

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di Antonio B. di B. Andrea & C. S.a.s., con sede in Motteggiana (MN), Strada Provinciale n.12 (C.F. 02032450203), in persona dell'amministratore, socio accomandatario Andrea B., nato a Suzzara (MN) il 21.1.1973, residente a Motteggiana (MN), via Provinciale 14;

nomina Liquidatore della procedura l'avv. A. B.;

dispone che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore si attengano alle seguenti indicazioni:

* il liquidatore dovrà predisporre entro novanta giorni il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, tenendo conto delle piano concordatario previsto dalla società debitrice;

* il liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt.33 V co. e 182 VI co l.f. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;

* il Commissario giudiziale, dott. S.P., sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

* il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.;

* il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del liquidatore negoziale della società, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

* le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;

* le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

* il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei creditori;

* la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore

acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

* ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;

* i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario giudiziale, ed a seguito di mandato emesso dal Giudice delegato;

* le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

nomina componenti del comitato dei creditori:

Banca Popolare di Milano

Società San Marco S.r.l.

Università degli Studi di Milano

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Commissario liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 7 marzo 2013

Il Presidente

Dott.Gianfranco Villani

*